



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2013

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alle finalità istituzionali e in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento:

- 1) Socio assistenziale
- 2) Culturale
- 3) Sportivo
- 4) Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente
- 5) Valorizzazione del tessuto economico
- 6) Ricreativo
- 7) Turistico
- 8) Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- 1) Forme di contribuzione che, per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
- 2) Contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale per le quali si demanda all'apposito piano comunale.

ART. 2 – CRITERI GENERALI DI EROGAZIONI

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 1, l'Amministrazione comunale in sede di erogazione dei contributi è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI EROGABILI

I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:

- 1) All'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dall'Ente richiedente (contributo ordinario)
- 2) Ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative dell'Ente richiedente o dell'Amministrazione comunale (contributo straordinario).

ART. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento gli enti interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati al fine di permettere all'Ente comunale la necessaria programmazione delle poste di bilancio:

- 1) Entro il 30 giugno dell'anno per il quale si richiede il contributo per il caso previsto dall'art. 3 punto 1) (contributo ordinario)
- 2) Entro il 31 ottobre dell'anno in cui si è svolta l'attività, l'iniziativa o si è creato il bisogno per il caso previsto all'art. 3 punto 2) (contributo straordinario).

ART. 5 – CONTRIBUTI ORDINARI

Per ottenere la concessione di contributi finanziari a sostegno della propria attività ordinaria, gli enti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- 1) Una relazione contenente la descrizione degli obiettivi e delle finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per la quale si chiede il contributo;
- 2) Il bilancio di previsione dell'anno per il quale si richiede il contributo;
- 3) Una copia dello statuto se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell'originale già depositato;
- 4) Il conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente a quello per il quale si presenta la richiesta;
- 5) Una dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri enti per l'attività svolta nell'anno di riferimento;
- 6) Una dichiarazione, anche se negativa, indicante tutti i tipi di rapporti intercorrenti con il Comune di Scarnafigi al momento delle richiesta di contributo (locazioni, utilizzo di spazi comunali, attività svolte in collaborazione, contributi, ecc.);
- 7) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione comunale.

Le Associazioni di volontariato dovranno inoltre attestare la loro iscrizione al Registro regionale di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. 1/2008.

ART. 6 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Per poter ottenere la concessione di contributo straordinario gli Enti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda i seguenti documenti:

- Un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa o una relazione che evidenzii i bisogni di cui si chiede il finanziamento;
- Una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
- Una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo;
- Se richiesta dall'Amministrazione comunale, la documentazione prevista dall'art. 5 o parte di essa.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione, può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra.

Le Associazioni di volontariato dovranno comunque attestare la loro iscrizione al Registro regionale del volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. 1/2008.

In casi particolari. Specificatamente motivati, possono essere riconosciuti contributi straordinari anche a persone fisiche per le attività di cui al primo comma del presente articolo.

In tal caso le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la diversa natura giuridica del beneficiario.

ART. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) La Giunta comunale provvede periodicamente, tramite predisposizione di appositi piani di riparto, anche separati per ogni diverso ambito di attività degli Enti richiedenti, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio;
- 2) L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altre eventuali benefici e agevolazioni concesse a qualsiasi titolo dal Comune di Scarnafigi o da altri Enti;
- 3) E' considerata beneficio valutabile in sede di erogazione di contributi ogni prestazione suscettibile di valutazione economica consistente ad esempio in: agevolazione tariffarie, concessione di spazi o allestimenti, supporto organizzativo, impiego di tecnici e/o operai comunali, ecc.;
- 4) Il Dirigente della struttura comunale competente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta comunale nei piani di riparto, eroga i contributi;
- 5) Il contributo viene erogato a consuntivo dell'attività svolta. In casi particolari, potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 90% del contributo stesso. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti;
- 6) In casi particolari è ammessa l'erogazione di contributi anche nel caso in cui l'Ente richiedente presenti domanda di contributo al di fuori dei termini di cui all'art. 4, previa verifica da parte della Giunta comunale della compatibilità dell'esborso con le risorse allocate in bilancio.

ART. 8 – CASI DI ESCLUSIONE

Non sono soggetti all'applicazione del presente Regolamento i contributi ordinari di importo pari o inferiore ad € 300,00.

ART. 9 – DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio stesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

ART. 10 – CONTRIBUTI PLURIENNALI

Il Comune può assegnare contributi anche per specifici programmi o progetti di durata pluriennale. Nella valutazione dei programmi e dei progetti, l'Amministrazione dà priorità a quelli che presentano elementi di collegamento con la programmazione e l'attività comunale.

ART. 11 – ABROGAZIONE

E' abrogato il precedente regolamento disciplinante la concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2005.